

Tribunale di Pordenone, 13 gennaio 2010 – Pres. Manzon – Est. Petrucco Toffolo.

Concordato preventivo – Relazione del professionista attestatore – Requisiti – Parere motivato sulla attendibilità e sostenibilità del programma – Necessità – Mera adesione al ricorso – Attestazione condizionata o con riserva – Inammissibilità del concordato.

Il professionista che nel concordato preventivo ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano svolge una funzione di garante nell'interesse dei terzi ed il tribunale è chiamato a verificare che il controllo effettuato da tale professionista sia effettivo e critico e non si limiti ad una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva al ricorso del debitore. In particolare, nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili. In mancanza di tali requisiti, così come in presenza di una attestazione sottoposta a condizione o riserva, il ricorso per concordato deve essere dichiarato inammissibile. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 15/09 depositato in data 17.12.2009 da R.. S.r.l., con sede in Monfalcone (GO), via * n. *, già – e fino al 15.7.2009 - con sede in Fontanafredda (PN), via * n. *, C.F. * .

La società proponente, operante nel settore della produzione di componenti per mobili, con l'indicato ricorso, premessa l'impossibilità di proseguimento dell'attività in ragione delle proprie difficoltà economico-finanziarie, indicava l'esistenza di un attivo costituito da beni immobili, mobili e crediti valutati complessivamente in circa € 2.726.000, e passività per € 7.670.000 di cui quasi € 2.100.000 relativi a posizioni aventi titoli di prelazione, prevedendo inoltre spese di procedura e connesse per circa € 120.000,00. Proponeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati e delle spese di procedura ed una soddisfazione ipotizzata nella misura del 9,10% per i creditori chirografari. Con provvedimento di data 22 dicembre 2009, l'intestato tribunale formulava plurimi e dettagliati rilievi in ordine a vari profili di carenza del ricorso e della relazione attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, concedendo un termine, del quale si avvaleva in effetti la proponente, per il deposito di integrazioni, e fissando successiva udienza al 13.1.2010 al fine di sentire la debitrice (nonché un creditore che aveva proposto istanza di fallimento).

Se le integrazioni depositate in data 11.1.2010, ed in particolare l'integrazione alla relazione del professionista che ha attestato il piano, consentono di ritenere superati gli ulteriori elementi di criticità evidenziati nel richiamato provvedimento del tribunale, esse non hanno affatto condotto a soluzione le questioni di maggior rilievo sulle quali il collegio aveva sollecitato le deduzioni della debitrice, essenzialmente relative alla posta dell'attivo riferita all'immobile in Fontanafredda, dalla cui liquidazione sono prospettati incassi per importo pari ad oltre i due terzi dell'attivo concordatario ipotizzato.

Ha il tribunale premesso, quanto alla relazione del professionista ex art. 161 comma 3° l.f., che, come noto, devono ivi essere "attestate" la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il professionista nominato assume – con le conseguenti responsabilità - una funzione di garante nell'interesse dei terzi (come emerge dalle richiamate incompatibilità di cui all'art. 28). Il Tribunale è chiamato in questa sede a verificare che il controllo effettuato dal professionista sia un controllo effettivo e critico, in quanto una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva rispetto al ricorso del debitore

comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. In particolare nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili.

IL CASO.it

Da un punto di vista sostanziale, il tribunale ha rilevato che la relazione ha effettuato superficiale riferimento, per la determinazione del valore di mercato degli immobili, alle perizie asseverate redatte dal geom. L.. Si è notato che relativamente all'immobile di Pravidomini sono state offerte due perizie dello stesso geom. L., una redatta nel mese di gennaio del presente anno ed una redatta nel mese di novembre del presente anno: la seconda riporta un valore inferiore del 30% rispetto alla prima, essendo detratte dal valore originariamente espresso una percentuale pari al 15% in quanto l'immobile era risultato locato (dato sfuggito evidentemente in occasione della prima stima) ed una seconda pure del 15% in considerazione della "accentuazione della congiuntura economica negativa tra gennaio scorso" ed il mese di novembre e della "alienazione in una procedura concorsuale". Gli ultimi due dati valgono, a ben vedere, anche per l'immobile in Fontanafredda, ma in tal caso è stata depositata solo una perizia datata gennaio 2009, nella quale non vi è traccia di detrazioni per la congiuntura economica e la vendita in sede concorsuale. Dell'anomalia la relazione non si è fatta carico, neppure in sede di integrazione, e ciò non può giustificarsi per il solo fatto che in relazione all'immobile di Fontanafredda sia stato acquisito un contratto preliminare a prezzo di stima, atteso che - come rilevato in tal caso dal professionista - il promissario acquirente si è riservato 150 giorni (dal 29.10.2009) per effettuare ogni opportuno approfondimento ed eventualmente annullare il proprio impegno: "in sostanza" - rileva correttamente il dr. P. nella sua relazione - "la promessa di compravendita è condizionata alla mera volontà potestativa" della controparte, il che rende sostanzialmente irrilevante, ai fini del vaglio positivo di fattibilità, tale promessa, dovendosi piuttosto verificare se risulti confermato l'intrinseco valore dell'area per come appostato nel piano. Tale verifica è mancata nella relazione ex art. 161 l.f. e le atecniche e laconiche espressioni di cui all'integrazione depositata non sanano l'originaria carenza. Il valore inserito nel piano concordatario, pari a 1.926.661 euro per la quota di proprietà della debitrice, è infatti non quello indicato dal perito come attuale (ben inferiore e tale da non consentire l'attuazione del piano proposto ai creditori) ma quello che consegue all'inserimento dell'area - da parte di un PRGC approvato nel dicembre 2008 - in una zona di trasferimento che potrebbe in futuro consentirne l'impiego a scopo commerciale e residenziale. Senonché ciò è condizionato alla presentazione (ed all'approvazione da parte del Comune) di un PRPC: non a caso il "preliminare" stipulato con Cerfim S.p.A. prevede che solo dopo tale approvazione sarà stipulato il contratto definitivo. A tal fine vi è la necessità di un accordo con altri proprietari di aree comprese nella stessa zona, ad oggi mancante, e deve essere inoltre percorso un iter il cui esito è tutt'altro che scontato, non solo sotto il profilo temporale. Tali elementi di criticità non hanno trovato da parte dell'attestatore il necessario approfondimento critico, neppure a seguito della sollecitazione svolta con il provvedimento interlocutorio del tribunale. Assume in ogni caso carattere dirimente, al fine della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, l'ulteriore profilo ampiamente sottolineato in detto provvedimento ed in ordine al quale non è presente nell'integrazione depositata alcuna controdeduzione.

Ha evidenziato infatti il collegio che un'attestazione condizionata o con riserva è una non-attestazione del piano così come proposto (altrimenti qualsiasi piano, anche quello le cui effettive probabilità di realizzazione fossero inconsistenti, con ben calibrate riserve e condizioni potrebbe ricevere una qualche forma di attestazione): in tali casi, pertanto, o la debitrice rimuove, con opportune modifiche ed integrazioni, l'ostacolo ad una piena conferma di veridicità e fattibilità, o il professionista, assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che gli elementi di criticità rilevati trovano più che probabile soluzione o compensazione nell'economia complessiva del piano o, infine, si deve prendere atto della mancanza del requisito, formale e sostanziale al tempo stesso, richiesto dall'art. 161 comma 3° l.f..

IL CASO.it

Nella specie il professionista ha attestato la fattibilità "condizionatamente alla circostanza che la promessa di compravendita immobiliare formulata da C. S.p.A. relativamente all'immobile di Fontanafredda non venga annullata dalla stessa società entro il 28 marzo 2010 nonché all'ulteriore circostanza che R.. S.r.l. acquisti o procuri a C. S.p.A. l'acquisto dell'immobile

(...) di proprietà di terzi per un importo non superiore ad € 250.000,00, nei termini e nei tempi indicati". Come si è anticipato, l'apposizione di tali condizioni costituisce caso esemplare di non-attestazione del piano proposto: ebbene, nonostante il rilievo espressamente esposto dal Collegio in ordine alla impossibilità di riconoscere l'utilità di un'attestazione che esprima siffatte condizioni, le stesse non sono state in alcun modo rimosse o risolte.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

IL CASO.it

P.Q.M.

il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 15/09 da R.. S.r.l. e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.